Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 105° — Numero 52

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 28 febbraio 1964 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio	Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 52 DEL 28 FEBBRAIO 1964:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 8: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** Buoni del Tesoro novennali 5 %, di scadenza 1° aprile 1965 (dalla serie 1ª/1965 alla serie 20ª/1965), emessi in base alle leggi 8 agosto 1955, n. 770, e 27 dicembre 1953, n. 941, e al decreto ministeriale 21 gennaio 1956. Parte I: Elenco dei premi assegnati nella OTTAVA estrazione eseguita l'8 febbraio 1964. Parte II: Elenco dei premi assegnati nella 3ª, 4ª, 5ª, 6ª e 7ª estrazione.

(720)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Ricompense al valor militare

Decreto presidenziale 6 dicembre 1963
registrato alla Corte dei conti, addì 31 gennaio 1964
registro n. 11 Difesa-Esercito, foglio n. 283

Sono sanzionate le seguenti concessioni di decorazioni al valor militare già conferite «sul campo» dalle Autorità all'uopo delegate:

MEDAGLIA DI BRONZO

FARINA Luigi, nato il 14 aprile 1913 a Monza (Milano), sottotenente medico 89° reggimento fanteria «Cosseria» (ora capitano medico cpl. riserva). — Ufficiale medico di un battaglione impegnato per più giorni in aspri e sanguinosi combattimenti contro nemico superiore in forze e in mezzi, rimaneva al proprio posto di medicazione sottoposto a violento tiro di mortai e artiglierie e si prodigava con alto spirito di abnegazione e di sacrificio per raccogliere e curare i feriti dimostrando elevate capacità professionali e sereno sprezzo del pericolo. Avuto notizia che un ufficiale necessitava di cure urgenti e non poteva essere trasportato al posto di medicazione non esitava a portarsi sulle linee più avanzate per prestargli la sua opera. Esempio di dedizione al dovere ed elevata coscienza della propria missione. — Nowo Kalitwa (Fiume Don) Russia, 12-19 dicembre 1942.

GOZZINI Pierino, nato il 27 febbraio 1922 a Brescia caporal maggiore 8° reggimento bersaglieri. — Partecipava volontariamente ad un contrassalto all'arma bianca per ricacciare il nemico che dopo accaniti tentativi era riuscito a portarsi a contatto dei reticolati di un nostro caposaldo da più giorni accerchiato da preponderanti forze avversarie e carri armati. Col preciso fuoco del fucile mitragliatore da lui imbracciato fulminava numerosi nemici e permetteva ai suoi commilitoni di catturare molti prigionieri e di volgere in fuga gli attaccanti. Mirabile esempio di coraggio, aggressività e spirito bersaglieresco. — O Zigzau-Mareth (Tunisia), 20-24 marzo 1943.

GEROLDI Ernesto, nato il 18 settembre 1921 a Cigole (Brescia), carabiniere 26ª Sezione motorizzata (C.S.I.R.). — Durante il ripiegamento assegnato presso il Comando di reggimento di formazione, in varie difficili circostanze, riconfermava belle doti di valoroso soldato, affrontando sempre con sangue freddo e spirito di abnegazione i gravi rischi derivanti da particolari condizioni di nemico e di clima consegnando, per l'ulterore definitiva riconsegna a destinazione, la cassaforte della sezione di sussistenza al comando del reggimento stesso. — Fronte del Don, 22 dicembre 1942.

CROCE AL VALOR MILITARE

CABITTO Giacomo, nato a Genova il 21 dicembre 1895, maggiore genio spe. battaglione genio trasmissioni «Gondar» (ora tenente colonnello riserva). — Già distintosi durante cruente operazioni di grande polizia coloniale in territorio di Bicenà, partecipava volontario ad un rischioso servizio inteso a dare sicurezza indiretta al transito di autocolonna fortemente ostacolata dal nemico. Resosi necessario di assicurare il collegamento ottico dei reparti durante la notte, ne assumeva l'organizzazione, recandosi con grande rischio personale a stabilire le stazioni presso i posti avanzati, senza curarsi del fuoco nemico cui veniva ripetutamente fatto segno. Esempio di alto senso del dovere, entusiasmo professionale e sprezzo del pericolo. — Gumarà-Hulet Amba (Gondar), 24-25 agosto 1941.

TRIONI Silvio, nato il 9 novembre 1915 a Cremezzano (Brescia), caporale 21° reggimento artiglieria motorizzata. — Capo pezzo di provata capacità, mentre la propria batteria era sottoposta ad attacco di mezzi corazzati nemici, col proprio atteggiamento energico e sereno, sapeva infondere la calma e la fiducia nei propri dipendenti facendo in modo che, anche in tali difficili condizioni, il proprio pezzo potesse, con tiro rapido e preciso, rintuzzare l'offesa avversaria. — Bir Abu Zuigheib, 11 luglio 1942.

(2014)

Decreto presidenziale 6 dicembre 1963
registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1964
registro n. 10 Difesa-Esercito, foglio n. 288

E' concessa ai sottonotati militari la croce al valor militare in commutazione della croce al merito di guerra già loro conferita con la determinazione in testa a ciascuno indicata:

Determinazione del XXVIII Corpo d'armata in data 18 settembre 1918:

D'AGOSTINO Arnaldo, nato il 5 agosto 1899 a Reggio Calabria, sottotenente 221° Reggimento fanteria (ora tenente colonnello riserva). — Per la bella condotta tenuta nella battaglia del Piave, giugno 1918.

Determinazione del comando XXII Corpo d'armata in data 29 novembre 1918:

FUMAGALLI Luigi, nato il 12 ottobre 1889 a Ravellino (Como), soldato XIX Autoreparto - 4° Autoparco. — Conduttore di autocarro, prendendo parte attivissima a trasporti di materiali di artiglieria e materiali da difesa, su strada battuta continuamente dall'artiglieria nemica, dava prova di coraggio e sprezzo del pericolo. — Pedemontana Nord del Montello, 1° luglio-29 ottobre 1918.

Determinazione del comando III Armata in data 14 gennaio 1919:

Signor GEFTER WONDRICH Riccardo, già membro della Guardia nazionale di Trieste, nato l'8 agosto 1901 ad Alpersdorf (Austria) (ora maggiore ftr. riserva). — Appartenente ad una formazione di volontari, costituita in Trieste subito dopo i gloriosi avvenimenti di Vittorio Veneto, si distingueva per coraggio ed ardimento nella dura lotta sostenuta contro il presidio austriaco. — Trieste, 30 ottobre-3 novembre 1918.

Determinazione del comando VI Corpo d'armata in data 20 novembre 1918:

ERENO Giona, nato il 18 ottobre 1895 a Campo San Martino (Padova), sottotenente 2091ª compagnia mitraglieri (ora tenente colonnello ftr. in congedo assoluto). — Per l'esemplare condotta tenuta in combattimento. — Roccolo (Zona del Grappa), 25-26 ottobre 1918.

Determinazione del comando XXIX Corpo d'armata in data 1° dicembre 1918:

MARI Giovanni, nato il 29 agosto 1893 ad Affile (Roma), sottotenente 7° Reggimento artiglieria fortezza (ora capitano cpl. in congedo assoluto). — Con intelligenza, ardire e fermezza, cooperò al buon esito delle operazioni svolte dalla colonna dei Cavalleggeri di Alessandria nell'avanzata da Serravalle su Trento, Mezzacorona e Salorno, 2, 3 e 4 novembre 1918.

Determinazione del comando IV Armata in data 12 ottobre 1918:

MONTINI Paride, nato il 27 settembre 1897 a Siena, soldato 308ª batteria bombarde - 103° Gruppo. — Durante un violento bombardamento di artiglieria nemica sulle posizioni, si distingueva per coraggio ed ardimento. — Monte Pizzo - Cima Schiarer, 15 giugno 1918.

(2018)

Decreto presidenziale 16 dicembre 1963
registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1964
registro n. 10 Difesa-Esercito, foglio n. 287

E' concessa ai sottonotati militari la croce al valor militare in commutazione dell'encomio solenne già loro tributato con il decreto in testa a ciascuno indicato:

Regio decreto 22 marzo 1913, registrato alla Corte dei conti il 5 maggio 1913, registro n. 43, foglio n. 159, Bollettino ufficiale 1913, dispensa straordinaria, pagine: 480, 503, 611.

ANDRIOLLO Cirillo, da Borso (Treviso), sergente;
LEZZI Angelo, da Maglie (Lecce), tenente;
SARDI Adolfo, da Canelli (Asti), tenente.

Regio decreto 9 aprile 1914, registrato alla Corte dei conti l'8 maggio 1914, registro n. 48, foglio n. 131, Bollettino ufficiale 1914, dispensa 16, pagine: 439, 435:

DE LILLO Arturo, da Salerno, tenente;
GHIBAUDO Giovanni, da Roaschia (Cuneo), caporal maggiore.

Regio decreto 4 giugno 1914, registrato alla Corte dei conti il 1° luglio 1914, registro n. 49, foglio n. 154, Bollettino ufficiale 1914, dispensa 25, pagina 717:

DE LILLO Arturo, da Salerno, tenente.

Decreto luogotenenziale 31 agosto 1916, registrato alla Corte dei conti il 14 settembre 1916, registro n. 18, foglio n. 49, Bollettino ufficiale 1916, dispense: 76, 73, pagine: 4241, 4133:

CHERCHI Armando, da Guspini (Cagliari), soldato;
SARDI Adolfo, da Canelli (Asti), capitano.

Decreto luogotenenziale 1° ottobre 1916, registrato alla Corte dei conti il 31 ottobre 1916, registro n. 22, foglio n. 204, Bollettino ufficiale 1916, dispensa 88, pagine: 5026, 5045:

GRISPINI Gustavo, da Corneto Tarquinia (Roma), sergente;
RONDINA Ermenegildo, da Venezia, capitano.

Bollettino ufficiale 1922, dispensa 2, pagina 87:

MOZZI Giuseppe, da Mori (Trento), soldato.

Decreto luogotenenziale 15 ottobre 1916, registrato alla Corte dei conti il 6 novembre 1916, registro n. 23, foglio n. 6, Bollettino ufficiale 1916, dispensa 92, pagina 5428:

LANDI Giovanni, da Fiesole (Firenze), soldato.

Decreto luogotenenziale 29 ottobre 1916, registrato alla Corte dei conti il 29 novembre 1916, registro n. 26, foglio n. 24, Bollettino ufficiale 1916, dispensa 96, pagina 5771.

NEGRO Matteo, da Salerno, capitano.

Decreto luogotenenziale 31 dicembre 1916, registrato alla Corte dei conti il 20 gennaio 1917, registro n. 32, foglio n. 1, Bollettino ufficiale 1917, dispensa 4, pagine: 346, 371, 381:

GALGANI Amadio, da Chiusdino fraz. Montalcinello (Siena), soldato;
RICCARDI Abele, da Villanova sull'Arda, fraz. Scarza (Piacenza), caporal maggiore;
SUCCI Giovanni, da Rimini (Forlì), sottotenente.

Decreto luogotenenziale 10 giugno 1917, registrato alla Corte dei conti il 30 giugno 1917, registro n. 51, foglio n. 70, Bollettino ufficiale 1917, dispensa 44, pagina 3986:

POTENZA Luigi, da Fasano (Bari), sottotenente.

Decreto luogotenenziale 2 agosto 1917, registrato alla Corte dei conti il 23 agosto 1917, registro n. 56, foglio n. 300, Bollettino ufficiale 1917, dispensa 60, pagina 5141:

TRAVERSO Pasquale, da Voghera (Pavia), sergente;
BRAMARDI Antonio, da Cervasca (Cuneo), soldato.

Decreto luogotenenziale 13 settembre 1917, registrato alla Corte dei conti il 19 settembre 1917, registro n. 59, foglio n. 292, Bollettino ufficiale 1917, dispensa 68, pagine: 5754, 5766, 5779:

DEL MASCHIO Ermenegildo, da Venezia, soldato;
MAURI Virgilio, da Erba (Como), sergente;
SIMIONATO Romano, da Venezia, caporale.

Decreto luogotenenziale 18 ottobre 1917, registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 1917, registro n. 64, foglio n. 303, Bollettino ufficiale 1917, dispensa 79, pagine: 6589, 6597:

PASTORE Placido, da Martina Franca (Taranto), aspirante ufficiale;
TRAVERSO Pasquale, da Voghera (Pavia) sergente.

Decreto luogotenenziale 3 gennaio 1918, registrato alla Corte dei conti il 31 gennaio 1918, registro n. 75, foglio n. 2, Bollettino ufficiale 1918, dispensa 3, pagina 268:

PIETRANTONIO Liberato, da Isernia (Campobasso), soldato.

Decreto luogotenenziale 3 marzo 1918, registrato alla Corte dei conti il 20 marzo 1918, registro n. 80, foglio n. 264, Bollettino ufficiale 1918, dispensa 15, pagine: 1262, 1272:

LOIALI Adiberto, da Attigliano (Terni), capitano;
RADICCHI Gino, da Livorno, caporale.

Decreto luogotenenziale 13 giugno 1918, registrato alla Corte dei conti il 18 luglio 1918, registro n. 93, foglio n. 230, Bollettino ufficiale 1918, dispensa 40, pagina 3253.

SARDI Adolfo, da Canelli (Asti), capitano.

Le sopraindicate croci al valor militare si intendono conferite con le stesse motivazioni degli encomi solenni.

(2016)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 dicembre 1963, n. 2200.

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Associazione laicale a scopo di religione, denominata Pia Unione « Regnum Dei », con sede in Genova Rivarolo.

N. 2200. Decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica dell'Associazione laicale a scopo di culto e di religione, denominata Pia Unione « Regnum Dei », con sede in Genova-Rivarolo, e viene approvato lo statuto dell'Associazione stessa.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 febbraio 1964
Atti del Governo, registro n. 181, foglio n. 80. — VILLA

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 febbraio 1964, n. 34.

Prelevamento di L. 286.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'esercizio finanziario 1963-1964.

Relazione del Ministro per il tesoro al Presidente della Repubblica sul decreto che autorizza il prelevamento di L. 286.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'esercizio finanziario 1963-64.

Signor Presidente,

il decreto che si sottopone alla firma della S. V. On.le concerne il prelevamento di L. 286 milioni dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1963-64, onde sopperire alle seguenti inderogabili esigenze delle sottoindicate Amministrazioni:

Ministero del tesoro:

Spese per il funzionamento delle Commissioni centrali e provinciali dei danni di guerra (cap. n. 553) . . . . L. 100.000.000
(in relazione alla necessità di accelerare i lavori per la liquidazione dei danni di guerra, prima non prevedibile).

Ministero della pubblica istruzione:

Compensi per lavoro straordinario al personale che presta servizio presso l'Amministrazione centrale (cap. n. 8) . . . L. 30.000.000
Compensi per lavoro straordinario al personale che presta servizio presso i Provveditorati agli studi (cap. n. 37) . . . » 50.000.000
» 80.000.000
(in relazione a sopravvenute esigenze di servizio prima non prevedibili).

Ministero dell'interno:

Servizio segreto e spese confidenziali per la prevenzione e repressione dei reati, per la ricerca ed estradizione degli imputati o condannati rifugiatisi all'estero, per la lotta alla delinquenza ed altre inerenti a speciali servizi di sicurezza (cap. n. 85) . . . . . » 80.000.000
(per provvedere ad inderogabili spese relative alla lotta alla delinquenza e ad altre inerenti a speciali servizi di sicurezza, nonchè a quelle per la lotta alla delinquenza organizzata, prima non prevedibili).

Ministero dei lavori pubblici:

Spese relative alle Commissioni d'inchiesta nominate in relazione al disastro del Vajont (cap. n. 109-*bis*) . . . . . . » 10.000.000
(in relazione alle esigenze derivanti dal funzionamento delle Commissioni di cui sopra).

Ministero del bilancio:

Compensi per lavoro straordinario al personale (cap. n. 4)	L.	5.000.000	
Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario (cap. n. 5)	»	10.000.000	
		L.	15.000.000

(in relazione a sopravvenute esigenze di servizio, prima non prevedibili).

Ministero della sanità:

Spese relative alla Commissione d'inchiesta nominata per l'Istituto superiore di sanità (cap. n. 111-*bis*)	»	1.000.000

(in relazione alle esigenze derivanti dal funzionamento della Commissione di cui sopra).

L.	286.000.000

Alle integrazioni predette, ricorrendo le condizioni di cui all'art. 136 del vigente regolamento di contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, numero 827, si provvede mediante prelevamento dall'indicato fondo di riserva per le spese impreviste, in base alla facoltà di cui all'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

Il Ministro per il tesoro: COLOMBO

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 87, quarto e quinto comma, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 20 agosto 1963, n. 1209, 21 agosto 1963, n. 1197, 31 ottobre 1963, numeri 1415, 1418, 1420 e 1422;

Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio 1963-64, esiste la necessaria disponibilità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Decreta:

Dal fondo di riserva per le spese impreviste inscritto al capitolo n. 412 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1963-64, è autorizzato il prelevamento di lire 286 milioni che si inscrivono ai sottoindicati capitoli dei seguenti stati di previsione per il detto esercizio finanziario:

Ministero del tesoro:

Cap. n. 553. — Spese per il funzionamento delle Commissioni centrali e provinciali dei danni di guerra, ecc.	L.	100.000.000

Ministero della pubblica istruzione:

Cap. n. 8. — Compensi per lavoro straordinario al personale che presta servizio presso l'Amministrazione centrale, ecc.	»	30.000.000
Cap. n. 37. — Compensi per lavoro straordinario al personale che presta servizio presso i Provveditorati agli studi ecc.	»	50.000.000

Ministero dell'interno:

Cap. n. 85. — Servizio segreto e spese confidenziali per la prevenzione e repressione dei reati, per la ricerca ed estradizione degli imputati o condannati rifugiatisi all'estero, per la lotta alla delinquenza ed altre inerenti a speciali servizi di sicurezza	L.	80.000.000

Ministero dei lavori pubblici:

Cap. n. 109-*bis* (di nuova istituzione). — Spese relative alle Commissioni d'inchiesta nominate in relazione al disastro del Vajont	»	10.000.000

Ministero del bilancio:

Cap. n. 4. — Compensi per lavoro straordinario, ecc.	»	5.000.000
Cap. n. 5. — Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario, ecc.	»	10.000.000

Ministero della sanità:

Cap. n. 111-*bis* (di nuova istituzione). — Spese relative alla Commissione d'inchiesta nominata per l'Istituto superiore di sanità	»	1.000.000
	L.	286.000.000

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 febbraio 1964

SEGNI

MORO — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 febbraio 1964
Atti del Governo, registro n. 181, foglio n. 133. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 gennaio 1964, n. 35.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'unione perpetua nella forma «æque principaliter», della Parrocchia di Sant'Andrea, in frazione Careste del comune di Bagno di Romagna (Forlì) con la Parrocchia della SS. Annunziata del comune di Sarsina.

N. 35. Decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Sarsina in data 9 maggio 1963, col quale è stata disposta l'unione perpetua nella forma «æque principaliter» della Parrocchia di Sant'Andrea in frazione Careste del comune di Bagno di Romagna (Forlì) con la Parrocchia della SS. Annunziata del comune di Sarsina.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 febbraio 1964
Atti del Governo, registro n. 181, foglio n. 82. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 gennaio 1964, n. 36.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia della Madonna Addolorata in borgata Raffo del comune di Petralia Soprana (Palermo).

N. 36. Decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Cefalù in data 25 marzo 1963, integrato con dichiarazione del 18 settembre 1963, relativo alla erezione della Parrocchia della Madonna Addolorata in borgata Raffo del comune di Petralia Soprana (Palermo).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 febbraio 1964
Atti del Governo, registro n. 181, foglio n. 86. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 gennaio 1964, n. 37.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di San Francesco d'Assisi nel comune di Canicatti (Agrigento).

N. 37. Decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Agrigento in data 2 febbraio 1963, integrato con due dichiarazioni rispettivamente del 9 luglio e 23 settembre 1963, relativo alla erezione della Parrocchia di San Francesco d'Assisi nel comune di Canicattì (Agrigento), ed al riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa omonima, sede della Parrocchia stessa.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 febbraio 1964
Atti del Governo, registro n. 181, foglio n. 83. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 dicembre 1963.

Sostituzione del dott. Augusto Fraccacreta con il dottore Francesco Tagliarini in qualità di membro e con funzioni di segretario del Comitato per l'erogazione dei premi.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 21 dicembre 1955, n. 1311 e la legge 9 giugno 1961, n. 477, relative a provvidenze per la diffusione della cultura italiana all'estero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 2 maggio 1957, n. 367, con cui viene approvato il regolamento che detta norme di attuazione alla legge predetta;

Visto il proprio decreto del 29 giugno 1957, con il quale è stato costituito il Comitato per l'erogazione dei contributi di cui alla legge predetta;

Decreta:

L'ispettore generale dott. Francesco Tagliarini del Servizio informazioni e proprietà letteraria, artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è chiamato a far parte del Comitato per l'erogazione dei premi previsto dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 1957, n. 367, in qualità di membro, anche con funzioni di segretario del Comitato, in sostituzione dell'ispettore generale dottor Augusto Fraccacreta che non fa più parte dei ruoli della suddetta Amministrazione.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 dicembre 1963

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
SALIZZONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 gennaio 1964
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 166

(2223)

DECRETO MINISTERIALE 27 novembre 1963.

Approvazione della delibera del Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale risi concernente il diritto di contratto per la campagna 1963-64.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
E
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto l'art. 9 del regio decreto-legge 11 agosto 1933, n. 1183, convertito in legge 28 dicembre 1933, n. 1932, e modificato con regio decreto-legge 12 ottobre 1939, n. 1682, convertito in legge 29 aprile 1940, n. 497;

Visto lo statuto dell'Ente nazionale risi, approvato con decreto interministeriale 28 giugno 1961;

Vista la delibera adottata in data 3 settembre 1963 dal Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale risi, con la quale il diritto di contratto, di cui alle disposizioni legislative più sopra richiamate, è stato in un primo tempo fissato, per la campagna 1963-64, in L. 1000 al quintale;

Vista la successiva delibera del 30 settembre 1963, con la quale il predetto Consiglio di amministrazione ha ritenuto di ridurre la misura del diritto di contratto da L. 1000 a L. 700;

Tenuto conto delle effettive necessità dell'Ente suddetto in rapporto alle finalità istituzionali che l'Ente stesso è chiamato a svolgere per la tutela della produzione risicola nazionale e delle possibilità derivanti dall'andamento economico della gestione di ammasso;

Decreta:

E' approvata la delibera adottata in data 30 settembre 1963, dal Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale risi, con la quale viene fissato in L. 700 al quintale il diritto di contratto spettante all'Ente suddetto per la campagna 1963-64.

Roma, addì 27 novembre 1963

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
MATTARELLA

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria e il commercio
TOGNI

(2222)

DECRETO MINISTERIALE 27 novembre 1963.

Determinazione delle direzioni di atterraggio sull'aeroporto di Roma-Urbe.

IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E PER L'AVIAZIONE CIVILE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il Codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Vista la legge 4 febbraio 1963, n. 58, che apporta modifiche e aggiunte agli articoli da 714 a 717 del Codice della navigazione;

Vista la legge 30 gennaio 1963, n. 141, concernente la modifica della denominazione del Ministero dei trasporti in Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile e la istituzione dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile presso il suddetto Ministero;

Considerato che non è stato ancora provveduto, ai sensi dell'art. 15 della citata legge 30 gennaio 1963, n. 141, alla determinazione dei beni e impianti da destinarsi esclusivamente al traffico aereo civile e dei beni e servizi di impiego promiscuo dell'aeronautica militare e dell'aviazione civile e alla determinazione delle relative modalità per l'uso comune;

Considerato che occorre stabilire, ai sensi dell'articolo 714-*bis* del Codice della navigazione, la direzione di atterraggio sull'aeroporto civile di Roma-Urbe;

Decreta:

Le caratteristiche prescritte dall'art. 714-*bis* del Codice della navigazione, sono determinate, ralativamente all'aeroporto di Roma-Urbe, come segue:

Direzione di atterraggio 340° - 160°;
Lunghezza m. 1.080;
Direzione di atterraggio 320° - 140°;
Lunghezza m. 1.200;
Livello medio del sedime aeroportuale m. 18;
Livello medio dei tratti di perimetro corrispondenti alle direzioni di atterraggio m. 18;
L'aeroporto non è aperto nè al traffico strumentale, nè al volo notturno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 novembre 1963

Il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile
CORBELLINI

Il Ministro per la difesa
ANDREOTTI

(2156)

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1963.

Determinazione dell'ammontare del fondo di riserva speciale del Banco di Sicilia, di cui all'art. 2 della legge 3 marzo 1960, n. 167.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 3 marzo 1960, n. 167, recante aumento del fondo di dotazione del Banco di Sicilia;

Visto il proprio decreto in data 13 settembre 1960, registrato alla Corte dei conti il 10 ottobre 1960, registro n. 37 Tesoro, foglio n. 307, con il quale, in applicazione della citata legge 3 marzo 1960, n. 167 e sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, le somme conferite dallo Stato, ai sensi dell'art. 1 della stessa legge n. 167 per complessive L. 9.800.000.000 furono destinate, in quanto a lire 7.000.000.000 ad aumento del fondo di dotazione del Banco di Sicilia ed in quanto a lire 2.800.000.000 per la costituzione dell'apposito fondo di riserva speciale previsto dall'art. 2 della citata legge n. 167, per la copertura dei rischi inerenti alle operazioni di credito effettuate ai sensi delle leggi indicate all'art. 1 della più volte citata legge 3 marzo 1960, n. 167, nonchè a quelle effettuate ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367 e del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1945, n. 686;

Considerato che con il medesimo decreto in data 13 settembre 1960, fu stabilito che al detto fondo di riserva speciale, oltre la quota apportata dallo Stato, sarebbero affluite anche le somme del « Fondo per garanzie e rischi diversi », per un importo pari a lire 1.200.000.000, costituito presso la Sezione di credito industriale del Banco di Sicilia, di modo che il ripetuto fondo di riserva speciale è stato costituito per un ammontare effettivo di L. 4.000.000.000 (quattromiliardi), stabilendosi, altresì, che ove le perdite sui finanziamenti fossero state superiori alla consistenza del fondo in parola, l'eccedenza avrebbe dovuto far carico ad altri fondi di riserva del Banco di Sicilia;

Vista la deliberazione in data 27 settembre 1963, con la quale il Consiglio di amministrazione del Banco di Sicilia ha chiesto lo svincolo dal fondo di riserva speciale come sopra costituito, della somma di lire 1.200.000.000 preesistente nel bilancio della Sezione di credito industriale del Banco stesso sotto la voce « Fondo per garanzie e rischi diversi », facendo presente:

che la consistenza del fondo di riserva speciale attualmente si appalesa eccessivamente ampia in relazione alle presumibili perdite derivabili dalle operazioni di finanziamento in essere, effettuate in base alle disposizioni legislative richiamate nella legge 3 marzo 1960, n. 167. Ciò in quanto le perdite all'epoca previste, sono valutate ora in cifre sensibilmente inferiori;

che l'importo da enucleare dal fondo di riserva speciale verrebbe destinato alla ricostituzione dell'anzidetto « Fondo per garanzie e rischi diversi » della Sezione di credito industriale a copertura delle perdite derivanti da finanziamenti accordati in base a leggi diverse da quelle espressamente indicate nella menzionata legge n. 167, perdite, queste ultime, che non possono essere addebitate al suddetto fondo di riserva speciale;

Ritenuto che il disposto dell'art. 2 della legge 3 marzo 1960, n. 167, ammette la possibilità di costituire il fondo di riserva speciale soltanto con una parte delle somme derivanti dalla citata legge n. 167, senza necessariamente conglobare in esso anche i fondi di garanzia interni della Sezione di credito industriale;

Ritenuta l'opportunità, essendo l'attuale consistenza del fondo di riserva speciale più che sufficiente a coprire le eventuali perdite sui finanziamenti in essere, di enucleare da tale fondo quello di pertinenza della Sezione di credito industriale onde consentire a questa di utilizzarlo per fronteggiare le eventuali perdite su finanziamenti che non possono essere imputate al suddetto fondo di riserva speciale;

Considerato che l'accoglimento della richiesta del Banco di Sicilia non arrecherà alcun pregiudizio al

Tesoro in quanto, anche nella non prevedibile ipotesi che le perdite effettivamente accertate superassero la consistenza del fondo di riserva speciale, l'eccedenza, a termine del decreto ministeriale 13 settembre 1960 dovrà far carico ad altri fondi di riserva dell'Istituto;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 23 settembre 1963;

Decreta:

L'ammontare del fondo di riserva speciale del Banco di Sicilia, di cui all'art. 2 della legge 3 marzo 1960, n. 167, previsto con il decreto ministeriale 13 settembre 1960 in L. 4.000.000.000 è determinato in lire 2.800.000.000 (duemiliardiottocentomilioni).

L'importo di L. 1.200.000.000 (unmiliardoduecentomilioni), corrispondente al «Fondo per garanzie e rischi diversi» della Sezione di credito industriale del Banco, a suo tempo conglobato nel detto Fondo di riserva speciale, sarà utilizzato dal Banco di Sicilia per la ricostituzione del «Fondo per garanzie e rischi diversi» della Sezione medesima, da servire a copertura per le eventuali perdite derivanti da operazioni creditizie diverse da quelle espressamnte indicate nella legge 3 marzo 1960, n. 167.

Restano ferme le altre disposizioni previste dal decreto ministeriale in data 13 settembre 1960, richiamato nelle premesse.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 29 novembre 1963

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 gennaio 1964
Registro n. 2 Tesoro, foglio n. 156. — VENTURA SIGNORETTI

(2198)

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1963.

Determinazione dell'ammontare del fondo di riserva speciale del Banco di Napoli, di cui all'art. 2 della legge 3 marzo 1960, n. 167.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 3 marzo 1960, n. 167, recante aumento del capitale di fondazione del Banco di Napoli;

Visto il proprio decreto in data 9 settembre 1960, registrato alla Corte dei conti il 19 settembre 1960, registro n. 36 Tesoro, foglio n. 49, con il quale, in applicazione della citata legge 3 marzo 1960, n. 167 e sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, le somme conferite dallo Stato ai sensi dell'art. 1 della stessa legge n. 167, per complessive L. 20.400.000.000 furono destinate, in quanto a L. 15.000.000.000 ad aumento del capitale di fondazione del Banco di Napoli ed in quanto a lire 5.400.000.000 per la costituzione dell'apposito fondo di riserva speciale previsto dall'art. 2 della citata legge n. 167, per la copertura dei rischi inerenti alle operazioni di credito effettuate ai sensi delle leggi indicate all'art. 1 della più volte citata legge 3 marzo 1960, n. 167, nonchè a quelle effettuate ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367;

Considerato che con il medesimo decreto in data 9 settembre 1960 fu stabilito che al detto fondo di riserva speciale, oltre la quota apportata dallo Stato, sarebbero affluiti anche gli accantonamenti interni, pari a L. 3.000.000.000, della Sezione di credito industriale del Banco di Napoli, di modo che il ripetuto fondo di riserva speciale è stato costituito per un ammontare effettivo di L. 8.400.000.000 (ottomiliardiquattrocentomilioni) stabilendosi, altresì, che ove le perdite sui finanziamenti fossero state superiori alla consistenza del fondo in parola, l'eccedenza avrebbe dovuto far carico ad altri fondi di riserva del Banco di Napoli;

Viste le lettere in data 11 e 25 gennaio 1963 con le quali il Banco di Napoli, ha chiesto lo svincolo, dal fondo di riserva speciale come sopra costituito, degli accantonamenti interni della propria Sezione di credito industriale, facendo presente:

che la consistenza del fondo di riserva speciale attualmente si appalesa eccessivamente ampia in relazione alle presumibili perdite derivabili dalle operazioni di finanziamento in essere, effettuate in base alle disposizioni legislative richiamate nella legge 3 marzo 1960, n. 167. Ciò in quanto le perdite all'epoca previste, sono valutate ora in cifre sensibilmente inferiori;

che l'importo da enucleare dal fondo di riserva speciale verrebbe destinato a fondo di riserva della Sezione di credito industriale a copertura delle perdite derivanti da finanziamenti accordati in base a leggi diverse da quelle espressamente indicate nella menzionata legge n. 167, perdite, queste ultime, che non possono essere addebitate al suddetto fondo di riserva speciale;

Vista la deliberazione in data 27 giugno 1963, con la quale il Consiglio di amministrazione del Banco di Napoli ha deliberato la costituzione di un fondo di riserva della Sezione di credito industriale del Banco stesso dell'importo di lire 3.000.000.000, per la copertura di eventuali perdite derivanti da finanziamenti accordati in base a leggi diverse da quelle indicate nella legge 3 marzo 1960, n. 167 e, in generale, delle eventuali perdite derivanti dal complesso delle attività istituzionali della Sezione, utilizzando all'uopo la somma di pari importo che verrà stralciata dal fondo di riserva speciale;

Ritenuto che il disposto dell'art. 2 della legge 3 marzo 1960, n. 167 ammette la possibilità di costituire il fondo di riserva speciale soltanto con una parte delle somme derivanti dalla citata legge n. 167, senza necessariamente conglobare in esso anche i fondi di garanzia interni della Sezione di credito industriale;

Ritenuta l'opportunità, essendo l'attuale consistenza del fondo di riserva speciale più che sufficiente a coprire le eventuali perdite sui finanziamenti in essere, di enucleare da tale fondo quello di pertinenza della Sezione di credito industriale onde consentire a questa di utilizzarlo per fronteggiare le eventuali perdite su finanziamenti che non possono essere imputate al suddetto fondo di riserva speciale;

Considerato che l'accoglimento della richiesta del Banco di Napoli non arrecherà alcun pregiudizio al Tesoro in quanto, anche nella non prevedibile ipotesi che le perdite effettivamente accertate superassero la consistenza del fondo di riserva speciale, l'eccedenza, a termine del decreto ministeriale 9 settembre 1960, dovrà far carico ad altri fondi di riserva dell'Istituto;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 23 settembre 1963;

Decreta:

L'ammontare del fondo di riserva speciale del Banco di Napoli, di cui all'art. 2 della legge 3 marzo 1960, n. 167, previsto con il decreto ministeriale 9 settembre 1960, in L. 8.400.000.000 è determinato in lire 5.400.000.000 (cinquemiliardiquattrocentomilioni).

L'importo di lire 3.000.000.000 (tremiliardi), corrispondente agli accantonamenti interni della Sezione di credito industriale del Banco, a suo tempo conglobato nel detto fondo di riserva speciale, sarà utilizzato dal Banco di Napoli per la costituzione di un fondo di riserva della Sezione medesima da servire a copertura per le eventuali perdite derivanti da operazioni creditizie diverse da quelle espressamente indicate nella legge 3 marzo 1960, n. 167.

Restano ferme le altre disposizioni previste dal decreto ministeriale in data 9 settembre 1960, richiamato nelle premesse.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 29 novembre 1963

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1964
Registro n. 2 Tesoro, foglio n. 155. — VENTURA SIGNORETTI

(2199)

DECRETO MINISTERIALE 18 gennaio 1964.

Aumento del contingente e dell'impegno di spesa per la concessione dei contributi statali per l'ammasso volontario dell'olio di oliva di pressione della campagna 1963-64.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 31 ottobre 1963, registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 1963, registro n. 19, foglio n. 127, con il quale sono stabilite le modalità di attuazione dell'ammasso volontario dello olio di oliva di pressione della campagna 1963-1964, fino a 500 mila quintali di prodotto, con un impegno di spesa di L. 1250 milioni per la corresponsione dei contributi statali previsti dall'art. 21 della legge 2 giugno 1961, n. 454;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1963, registrato alla Corte dei conti il 2 dicembre 1963, registro n. 19, foglio n. 270, con il quale è stata modificata, limitatamente agli olii commestibili, la misura delle anticipazioni da corrispondere ai conferenti, stabilita dall'art. 9 del decreto ministeriale 31 ottobre 1963 sopracitato;

Considerata la necessità, in relazione all'attuale situazione produttiva e di mercato, di incoraggiare e sostenere ulteriormente la produzione dell'olio di oliva;

Decreta:

Art. 1.

Il quantitativo di olio di oliva di pressione della campagna 1963-64, da ammettere al conferimento dello ammasso volontario, a norma dell'art. 1 del decreto ministeriale 31 ottobre 1963, è elevato da quintali 500 mila a quintali 550 mila.

Art. 2.

La spesa complessiva per l'erogazione dei contributi previsti dall'art. 4 del citato decreto ministeriale 31 ottobre 1963 è elevata da L. 1250 milioni a L. 1375 milioni.

Art. 3.

Restano ferme tutte le altre disposizioni del decreto ministeriale 31 ottobre 1963, nonchè quelle del decreto ministeriale 7 novembre 1963, citati nelle premesse.

Art. 4.

Sul capitolo 140, R dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per il corrente esercizio finanziario 1963-64, è assunto un ulteriore impegno di L. 125 milioni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 gennaio 1964

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 febbraio 1964
Registro n. 3, foglio n. 39

(2189)

DECRETO MINISTERIALE 11 febbraio 1964.

Scioglimento della Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Savona e nomina del nuovo presidente.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, concernente la soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e la ricostituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura e degli Uffici provinciali dell'industria e del commercio;

Visto il decreto interministeriale 27 marzo 1950, con il quale il gr. uff. Angelo Magnano venne nominato presidente della Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Savona;

Visti i decreti prefettizi con i quali, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, della legge 12 luglio 1951, n. 560 e della legge 29 dicembre 1956, n. 1560, sono stati nominati, con l'approvazione ministeriale, i componenti della predetta Giunta;

Viste le dimissioni dalla carica presentate dal gr. uff. Angelo Magnano e dagli altri componenti la Giunta amministrativa dell'ente;

Decreta:

Art. 1.

Sono accolte le dimissioni presentate dal gr. uff. Angelo Magnano dalla carica di presidente della Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Savona.

Art. 2.

La Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Savona è sciolta.

Art. 3.

Il prefetto di Savona, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, della legge 12 luglio 1951, n. 560 e della legge 29 dicembre 1956, n. 1560, disporrà i provvedimenti necessari alla ricostituzione di detto Organo.

Art. 4.

Il dott. Leopoldo Fabretti è nominato presidente della Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Savona, in sostituzione del gr. uff. Angelo Magnano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 febbraio 1964

Il Ministro per l'industria e per il commercio
MEDICI

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste
FERRARI AGGRADI

(2140)

DECRETO MINISTERIALE 13 febbraio 1964.

Classificazione fra le comunali di quattro strade di bonifica in provincia di Treviso.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Vista la deliberazione in data 26 aprile 1961, n. 69, con la quale il comune di Roncade (Treviso) ha espresso parere favorevole alla classificazione tra le comunali delle strade di bonifica:

« Ca Tron » congiungente la strada comunale dei Boschi con la strada consorziale della Marteggia in comune di Meolo (Venezia) di km. 0 + 425;

« degli Armani » congiungente la strada « Ca Tron » con la strada « Alzaia » in sinistra del fiume Sile di km. 3 + 585;

« del Piovega » congiungente la strada degli Armeni con la strada comunale « stradazza » in comune di Roncade (Venezia) di km. 3 + 070;

« del Principe » congiungente la strada « Alzaia » in sinistra del fiume Sile con la Strada statale della Venezia Giulia di km. 1 + 530;

Visto il voto n. 2439 emesso dal Consiglio superiore dei lavori pubblici nell'adunanza del 17 dicembre 1963, con la quale il detto Consesso ha espresso parere favorevole alla classificazione tra le comunali delle strade in parola;

Ritenuto che per le strade suindicate ricorrono le condizioni volute dagli articoli 7 e 10 della legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Decreta:

Le strade di bonifica di cui alle premesse costruite dal Consorzio di bonifica Vallio-Meolo-Musestre sono classificate comunali ed incluse nell'elenco del comune di Roncade (Treviso).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 febbraio 1964

Il Ministro: PIERACCINI

(2195)

DECRETO MINISTERIALE 14 febbraio 1964.

Incameramento a favore dell'Erario della cauzione prestata dalla Ditta Franco Olivelli - Milano, ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, n. 1126 e del decreto ministeriale 30 ottobre 1952.

IL MINISTRO
PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto l'art. 4 della legge 20 luglio 1952, n. 1126, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto il proprio decreto 30 ottobre 1952, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 257 del 6 novembre stesso anno relativo a prestazione di cauzione per importazione di merce dall'estero con pagamento in valuta di conti valutari;

Considerato che la Ditta Franco Olivelli, via Pergolesi n. 15, Milano, ha chiesto di effettuare un pagamento anticipato per importazione di merci dall'estero dei seguenti valori: dollari U.S.A. 1.170 (millecentosettantadollari); lire italiane 584.250 (cinquecentottantaquattromiladuecentocinquanta lire); lire sterline 380 (trecentottanta lire sterline) (complessivamente tre trasferimenti);

Visti gli atti con i quali la ditta ha effettuato detti pagamenti anticipati ed ha prestato cauzione in favore dell'Ufficio italiano dei cambi, ai sensi della legge e del decreto ministeriale summenzionati;

Considerato che la ditta non ha fornito la prova dell'avvenuta importazione della merce nei termini stabiliti dalle vigenti disposizioni limitatamente ai seguenti importi: dollari U.S.A. 396 (trecentonovantasei dollari); lire italiane 201.875 (duecentounomilaottocentosettantacinque lire); lire sterline 190 (centonovanta lire sterline);

Decreta:

Art. 1.

Si dispone l'incameramento in favore dell'Erario dello Stato della cauzione pari al 10 % degli esborsi valutari rispettivamente di dollari U.S.A. 396 (trecentonovantasei dollari), lire italiane 201.875 (duecentounomilaottocentosettantacinque lire), lire sterline 190 (centonovanta lire sterline) prestata dalla Ditta Franco Olivelli - Milano.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà alla esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 14 febbraio 1964

Il Ministro: MATTARELLA

(2041)

DECRETO MINISTERIALE 15 febbraio 1964.

Approvazione di due tariffe per le assicurazioni di gruppo, presentate dalla Società « Riunione Adriatica di Sicurtà », con sede in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Società di assicurazioni « Riunione Adriatica di Sicurtà », con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di due tariffe per le assicurazioni di gruppo, in sostituzione delle analoghe in vigore;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe per le assicurazioni di gruppo, presentate dalla Società di assicurazioni « Riunione Adriatica di Sicurtà », con sede in Milano:

Tariffa relativa all'assicurazione temporanea con scadenza annuale rinnovabile, di un capitale pagabile qualora la morte dell'assicurato, avvenga entro l'anno di durata contrattuale (in sostituzione dell'analoga approvata con decreto ministeriale 8 maggio 1958);

Tariffa relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte o d'invalidità, con scadenza annuale rinnovabile, di un capitale pagabile qualora la morte o l'invalidità dell'assicurato si verifichino entro l'anno di durata contrattuale (in sostituzione dell'analoga approvata con decreto ministeriale 21 giugno 1961).

Roma, addì 15 febbraio 1964

p. *Il Ministro*: DE COCCI

(2194)

DECRETO MINISTERIALE 15 febbraio 1964.

Classificazione tra le comunali d'una strada di bonifica in provincia di Venezia con la denominazione di « Mondonovo ».

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Vista la domanda presentata dal Consorzio di bonifica Monforesto per ottenere la classificazione della strada di bonifica « Mondonovo » ai sensi della citata legge 126;

Viste le deliberazioni 6 novembre 1959, n. 150 e 14 febbraio 1962, n. 20, nelle quali il comune di Cavarzere riconosce che la strada suddetta, lunga km. 1 + 719 ha i requisiti di comunale;

Visto il voto n. 1815 emesso dal Consiglio superiore dei lavori pubblici nella seduta del 13 settembre 1960, con il quale il detto Consesso ha espresso parere favorevole alla classificazione tra le comunali della strada in parola;

Ritenuto che per la strada suindicata ricorrono le condizioni volute dall'art. 10 della citata legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Decreta:

E' classificata comunale ed inclusa nell'elenco del comune di Cavarzere (provincia di Venezia) la strada di bonifica Mondonovo, della lunghezza di km. 1 + 719.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 febbraio 1964

Il Ministro: PIERACCINI

(2196)

DECRETO MINISTERIALE 18 febbraio 1964.

Sostituzione di un membro del Consiglio d'amministrazione dell'Ente nazionale risi.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto il decreto interministeriale 28 giugno 1961, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 179 del 21 luglio 1961, con il quale si è provveduto alla approvazione del nuovo statuto dell'Ente nazionale risi;

Visto il decreto interministeriale 3 maggio 1962, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 120 dell'11 maggio 1962, con il quale si è provveduto alla costituzione del Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale risi, a norma dell'art. 5 del citato statuto;

Vista la lettera in data 4 settembre 1963, con la quale il comm. Franco Bianchi ha rassegnato le proprie dimissioni da membro del Consiglio di amministrazione dell'Ente citato;

Ritenuta la necessità di provvedere all'integrazione del Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale risi:

Sentita l'organizzazione di categoria interessata;

Decreta:

Art. 1.

Il sig. Domenico Zina è chiamato a far parte del Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale risi, in rappresentanza degli industriali risieri e in sostituzione del comm. Franco Bianchi, dimissionario.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 febbraio 1964

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per l'industria e il commercio
MEDICI

(2188)

DECRETO MINISTERIALE 18 febbraio 1964.

Sostituzione di un componente del Collegio dei revisori dei conti dell'Ente autonomo « Mostra-mercato nazionale dell'artigianato », con sede in Firenze.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto lo statuto dell'Ente autonomo « Mostra - mercato nazionale dell'artigianato », con sede in Firenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 12 giugno 1955, n. 750;

Visto il proprio decreto 13 settembre 1962, col quale si è provveduto alla costituzione del Collegio dei revisori dei conti del predetto Ente per il triennio 1962-64;

Vista la lettera 105039 del 24 gennaio 1964, con la quale il Ministero del tesoro ha designato quale proprio rappresentante, per il restante periodo del triennio precitato 1962-64, il dott. Ludovico Di Blasi, in sostituzione del dott. Giuseppe Attanasio, destinato ad altro incarico;

Decreta:

Il dott. Ludovico Di Blasi è chiamato a far parte del Collegio dei revisori dei conti dell'Ente autonomo « Mostra - mercato nazionale dell'artigianato », con sede in Firenze, in rappresentanza del Ministero del tesoro, in sostituzione del dott. Giuseppe Attanasio, per il restante periodo del triennio 1962-64.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 febbraio 1964

Il Ministro: Medici

(2192)

DECRETO MINISTERIALE 20 febbraio 1964.

Determinazione dei tipi, delle qualità e delle percentuali di seme bachi da seta per la campagna bacologica 1965.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto l'art. 1 della legge 13 luglio 1939, n. 1222, che sostituisce l'art. 2 del regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1956, convertito in legge con la legge 14 giugno 1934, n. 1158, modificato con regio decreto-legge 15 aprile 1937, n. 812, convertito in legge con la legge 23 dicembre 1937, n. 2623;

Sentita l'apposita Commissione;

Decreta:

Art. 1.

Per la campagna bacologica 1965 gli stabilimenti di produzione e vendita di seme bachi da seta, operanti a norma della legge 28 giugno 1923, n. 1512, potranno porre in vendita, nel territorio nazionale, seme bachi esclusivamente dei tipi e qualità qui appresso indicati:

razze pure a bozzolo bianco e incroci a bozzolo bianco, indigeni ed esotici, nella misura del 100%.

Art. 2.

L'Ufficio nazionale per la disciplina della produzione e della distribuzione del seme bachi provvederà alla ripartizione dei quantitativi fra le varie ditte produttrici e a darne comunicazione alla Stazione sperimentale bacologica di Padova, incaricata del controllo.

Art. 3.

I funzionari incaricati, ai sensi dell'art. 11 della legge 28 giugno 1923, n. 1512, della vigilanza e del controllo sugli stabilimenti di preparazione di seme bachi, sugli allevamenti da riproduzione e sulla vendita del seme, cureranno l'osservanza delle disposizioni contenute nel presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 febbraio 1964

Il Ministro: Ferrari-Aggradi

(2221)

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 25 gennaio 1964

Proroga della gestione commissariale del comune di Modolo (Nuoro).

Relazione illustrativa

Con decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1963, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 282 del 28 ottobre 1963, è stato sciolto il Consiglio comunale di Modolo per i motivi illustrati nella relazione allegata al decreto medesimo.

A reggere provvisoriamente il Comune è stato chiamato il cav. Giuseppe Mannu.

Il commissario straordinario, che ha assunto l'ufficio il 9 novembre 1963, ha trovato i servizi amministrativi dell'Ente civico in uno stato di totale disordine e le finanze comunali in completo dissesto. E benchè egli si sia diligentemente adoperato per riorganizzare gli uffici e i servizi municipali ed abbia attuato le misure atte a normalizzare le finanze comunali, non è stato possibile, in così breve volgere di tempo, ricondurre la civica amministrazione a normale efficienza.

E poichè, d'altra parte, lo spirito pubblico non è del tutto rasserenato, sicchè le elezioni comunali non potrebbero svolgersi in un clima di serenità, appare indispensabile, sia sotto il profilo amministrativo sia sotto profilo dell'ordine pubblico, prorogare la gestione commissariale.

Ho pertanto disposto tale proroga con effetto dal 9 febbraio 1964, mediante l'allegato decreto di pari data, ai sensi del combinato disposto dell'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148 e dell'art. 103 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839, richiamato in vigore dall'art. 10 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570.

Nuoro, addì 25 gennaio 1964

Il prefetto: D'Urso

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI NUORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1963, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 282 del 28 ottobre 1963, relativo allo scioglimento del Consiglio comunale di Modolo ed alla conseguente nomina di un commissario straordinario per la provvisoria amministrazione dell'Ente in persona del cavaliere Giuseppe Mannu;

Considerato che il predetto commissario ha assunto l'ufficio il 9 novembre 1963 e che pertanto alla data del 9 febbraio 1964, verrà a scadere il termine di tre mesi previsto dall'art. 323 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148;

Ritenuta la necessità che la gestione commissariale venga prorogata di tre mesi, per i motivi esposti nella relazione allegata al presente decreto, di cui forma parte integrale;

Visto l'art. 323 del citato testo unico 4 febbraio 1915, n. 148 e l'art. 103 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839, richiamato in vigore dall'art. 10 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570;

Decreta:

La gestione commissariale del comune di Modolo, affidata al cav. Giuseppe Mannu col citato decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1963, è prorogata di tre mesi con decorrenza dal 9 febbraio 1964.

Nuoro, addì 25 gennaio 1964

Il prefetto: D'Urso

(2216)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Rettifica apportata a precedente decreto di ricompensa al valor militare concessa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per attività partigiana.

Decreto presidenziale 7 ottobre 1963
registrato alla Corte dei conti, addì 7 dicembre 1963
registro n. 6 Presidenza, foglio n. 346

Il decreto presidenziale 3 luglio 1962, registrato alla Corte dei conti il 17 ottobre 1962, registro n. 6 Presidenza, foglio n. 55, concernente la concessione della medaglia d'argento « alla memoria » di Ciampicali Giacomo, è rettificato come appresso:

Ciampicali Giacomo, nato a Bologna il 4 gennaio 1922, partigiano combattente.

(1573)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della Società cooperativa di consumo « La Proletaria », con sede in Guspini (Cagliari)

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 10 febbraio 1964, la Società cooperativa di consumo « La Proletaria », con sede in Guspini (Cagliari), costituita per rogito Atzeni in data 28 dicembre 1944, rep. n. 7830 è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza nomina di liquidatore.

(1868)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso di vacanza della cattedra di « Microbiologia » presso la Facoltà di medicina e chirurgia della Università di Torino.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di Medicina e chirurgia dell'Università di Torino è vacante la cattedra di « Microbiologia », alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande, direttamente al preside della Facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(2275)

Avviso di vacanza della cattedra di « Biologia e zoologia generale - compresa la Genetica e la Biologia delle razze » presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Roma.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di Medicina e chirurgia dell'Università di Roma è vacante la cattedra di « Biologia e zoologia generale - compresa la Genetica e la Biologia delle razze », alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande, direttamente al preside della Facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(2276)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Casalvecchio di Puglia

Con decreto ministeriale in data 7 gennaio 1964, numero 30433/5687, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione e De Mattia Emilia, nata a Castelvecchio di Puglia il 20 aprile 1920, della zona demaniale facente parte del Braccio « Nunziatella-Stignano » in comune di Casalvecchio di Puglia, estesa mq. 1000 riportata in catasto alla particella n. 4-*d* del foglio di mappa n. 1 del comune di Casalvecchio di Puglia, e nella planimetria tratturale con il n. 4.

(2205)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Vallelunga Pratameno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 12 febbraio 1964, il comune di Vallelunga Pratameno (Caltanissetta), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2250)

Autorizzazione al comune di Licodia Eubea ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 12 febbraio 1964, il comune di Licodia Eubea (Catania), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2251)

Autorizzazione al comune di Ramacca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 12 febbraio 1964, il comune di Ramacca (Catania), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 48.759.493, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2252)

Autorizzazione al comune di Nissoria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 12 febbraio 1964, il comune di Nissoria (Enna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.358.490, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2253)

Autorizzazione al comune di Ucria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 12 febbraio 1964, il comune di Ucria (Messina), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.595.454, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2254)

Autorizzazione al comune di Santa Croce Camerina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 12 febbraio 1964, il comune di Santa Croce Camerina (Ragusa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 39.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2255)

Autorizzazione al comune di Valverde ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 10 febbraio 1964, il comune di Valverde (Catania), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.450.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2256)

Autorizzazione al comune di Battipaglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 11 febbraio 1964, il comune di Battipaglia (Salerno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 102.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2257)

Autorizzazione al comune di Matera ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 21 febbraio 1964, il comune di Matera, viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 486.730.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2258)

Autorizzazione al comune di Monfalcone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 11 febbraio 1964, il comune di Monfalcone (Gorizia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.500.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2259)

Autorizzazione al comune di Mirandola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 17 febbraio 1964, il comune di Mirandola (Modena), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 66.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2260)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 41

Corso dei cambi del 27 febbraio 1964 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	622,47	622,46	622,49	622,47	622,465	622,48	622,47	621,90	622,48	622,47
$ Can.	576,32	576,05	576,10	576,25	576 —	576,10	576,20	573 —	576,10	576,10
Fr. Sv.	144,01	143,82	143,83	143,81	143,79	143,81	143,8275	143,70	143,81	143,81
Kr. D.	89,98	90 —	90,03	90 —	90 —	90,03	89,99	89,85	90,02	90,02
Kr. N.	86,91	86,91	86,90	86,91	86,90	86,92	86,91	86,80	86,92	86,90
Kr. Sv.	120,13	120,11	120,135	120,155	120,10	120,12	120,15	120,02	120,11	120,10
Fol.	172,72	172,65	172,67	172,655	172,70	172,65	172,655	172,55	172,65	172,65
Fr. B.	12,50	12,492	12,495	12,492	12,49	12,48	12,49125	12,37	12,49	12,495
Franco francese	127,01	127,015	127,04	127,025	127 —	127,02	127,02125	126,90	127,03	127,02
Lst.	1739,67	1740,05	1740,30	1740,05	1739,75	1740,40	1740,05	1739,35	1740,42	1740 —
Dm. occ.	156,72	156,71	156,73	156,715	156,70	156,72	156,705	156,65	156,72	156,70
Scell. Austr.	24,09	24,08	24,08	24,085	24,05	24,08	24,085	24,07	24,08	24,08
Escudo Port.	21,70	21,70	21,70	21,715	21,70	21,71	21,701	21,65	21,71	21,71

Media dei titoli del 27 febbraio 1964

Titolo	
Rendita 5 % 1935	110,05
Redimibile 3,50 % 1934	88,55
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	82,225
Id. 5 % (Ricostruzione)	97,925
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	94,025
Id. 5 % (Città di Trieste)	94,375
Id. 5 % (Beni Esteri)	93,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1964)	99,525
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1965)	99,55
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	99,775
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	99,60
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	99,975
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,925
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	101,125
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	99,275

Il Contabile del portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 27 febbraio 1964

Valuta	
1 Dollaro USA	622,47
1 Dollaro canadese	576,225
1 Franco svizzero	143,819
1 Corona danese	89,995
1 Corona norvegese	86,91
1 Corona svedese	120,132
1 Fiorino olandese	172,655
1 Franco belga	12,492
1 Franco francese	127,024
1 Lira sterlina	1740,05
1 Marco germanico	156,71
1 Scellino austriaco	24,083
1 Escudo Port.	21,703

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIVISIONE V-B

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di gennaio 1964

Il conto riassuntivo del Tesoro del mese di gennaio 1964 che sarà pubblicato prossimamente in supplemento straordinario conterrà fra l'altro i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

	Dal 1° luglio 1963 al 31 gennaio 1964			
	incassi (in milioni di lire)		pagamenti (in milioni di lire)	
FONDO DI CASSA AL 30 GIUGNO 1963		4.376		
Gestione di bilancio				
Entrate e spese di bilancio:				
effettive { competenza	2.624.933		2.204.434	
effettive { residui	176.753		604.242	
Totale		2.801.686		2.808.676
per movimento di capitali { competenza	74.113		102.141	
per movimento di capitali { residui	11.409		17.379	
Totale		85.522		119.520
Gestione di Tesoreria				
In conto debiti di Tesoreria:				
Debito fluttuante	2.821.843		2.564.485	
Conti correnti	10.717.861		10.831.033	
Incassi da regolare	1.124.555		1.122.523	
Altre gestioni	4.929.049		4.454.750	
Totale		19.593.308		18.972.791
In conto crediti di Tesoreria:				
Crediti per operazioni di portafoglio	205		972	
Pagamenti da regolare	226.183		260.533	
Altri crediti	9.033.070		9.575.046	
Titoli da realizzare	1.135		1.063	
Totale		9.260.593		9.837.614
Totale generale incassi e pagamenti		31.745.485		31.738.601
Fondo di cassa al 31 gennaio 1964		—		6.884
Totale a pareggio		31.745.485		31.745.485

SITUAZIONE DEL TESORO

	Al 31 gennaio 1964 (in milioni di lire)		
FONDO DI CASSA		6.884	
Crediti di Tesoreria			
Crediti per operazioni di portafoglio	775		
Pagamenti da regolare	197.013		
Altri crediti	1.709.384		
Titoli da realizzare	172		
Totale crediti		1.907.344	
In complesso			1.914.228
Debiti di Tesoreria			
Debito fluttuante	4.102.140		
Conti correnti	747.770		
Incassi da regolare	85.147		
Altre gestioni	824.386		
Totale debiti			5.759.443
Situazione del Tesoro (passività)			3.845.215

Circolazione di Stato (metallica) al 31 gennaio 1964 L. 111.556 milioni

L'ispettore generale: P. CARBONI

Il direttore generale del Tesoro: G. STAMMATI

(2308)

BANCA D'ITALIA

CAPITALE SOCIALE INTERAMENTE VERSATO L. 300.000.000

SITUAZIONE AL 31 GENNAIO 1964

PROVVISORIA

ATTIVO

Voce		Importo
Oro in cassa	L.	1.000.000.000.000 —
Cassa	»	21.185.339.203 —
Portafoglio su piazze italiane	»	848.616.354.533 —
Effetti ricevuti per l'incasso	»	186.125.760 —
Anticipazioni	»	327.110.585.103 —
Prorogati pagamenti alle Stanze di compensazione	»	17.320.290.000 —
Disponibilità in divisa all'estero	»	64.542.077.002 —
Ufficio Italiano dei Cambi - Conto corrente	»	1.621.642.317.015 —
Titoli dello Stato o garantiti dallo Stato	»	156.218.334.535 —
Immobili per gli uffici	»	1 —
Debitori diversi	»	305.608.507.061 —
Anticipazioni al Tesoro - Straordinarie	»	410.000.000.000 —
Conto corrente del Tesoro per il servizio di Tesoreria	»	444.581.045.797 —
Spese	»	2.429.326.594 —
	L.	5.219.440.302.604 —
Depositi in titoli e valori diversi	»	4.125.910.863.676 —
	L.	9.345.351.166.280 —
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»	8.886.623 —
TOTALE GENERALE	L.	9.345.360.052.903 —

PASSIVO

Voce		Importo parziale		Importo
Circolazione			L.	3.329.118.390.500 —
Vaglia cambiari, assegni ed altri debiti a vista della Banca			»	20.679.748.407 —
Depositi in conto corrente liberi			»	44.286.090.103 —
Conti correnti vincolati			»	1.391.836.667.016 —
Creditori diversi			»	412.492.372.702 —
Servizi diversi per conto dello Stato			»	9.840.574.604 —
Saldo rendite e spese del precedente esercizio, prima delle scritturazioni di chiusura			»	656.033.549 —
Rendite del corrente esercizio			»	2.469.804.555 —
			L.	5.211.379.681.436 —
Capitale sociale	L.	300.000.000 —		
Fondo di riserva ordinario	»	5.071.888.246 —		
Fondo di riserva straordinario	»	2.688.732.922 —		8.060.621.168 —
			L.	5.219.440.302.604 —
Depositanti			»	4.125.910.863.676 —
			L.	9.345.351.166.280 —
Partite ammortizzate nei passati esercizi			»	8.886.623 —
TOTALE GENERALE			L.	9.345.360.052.903 —

Il Governatore: CARLI

p. Il Ragioniere Generale: FALSINI

(2300)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un tombato del vecchio canale denominato Fossa Vecchia Seriola, in comune di Asola (Mantova).

Con decreto 14 novembre 1963, n. 53/1, del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un tratto tombato del vecchio canale denominato Fossa Vecchia Seriola, segnato nel catasto del comune di Asola (Mantova), al foglio n. 9, mappali 48 (Ha. 0.01.90); 49 (Ha. 0.05.90); 52 (Ha. 0.04.40); 53 (Ha. 0.02.70); 55 (Ha. 0.04.40); 57 (Ha. 0.02.80); 59 (Ha. 0.06.10); 61 (Ha. 0.05.10); 63 (Ha. 0.01.50) e 65 (Ha. 0.03.60) di complessivi Ha. 0.38.40 ed indicato nella planimetria rilasciata il 27 luglio 1962, in scala 1:2000, dall'Ufficio tecnico erariale di Mantova, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(2094)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'Istituto professionale statale per l'industria e l'artigianato « Casanova », di Napoli, ad istituire una scuola per odontotecnici.

Con decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1963, registrato alla Corte dei conti il 24 gennaio 1964, registro n. 1 Sanità, foglio n. 307, sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'Istituto professionale statale per l'industria e l'artigianato « Casanova », di Napoli, viene autorizzato ad istituire una scuola per l'insegnamento dell'arte ausiliaria delle professioni sanitarie di odontotecnico e per il rilascio delle relative licenze di abilitazione all'esercizio dell'arte stessa.

(2108)

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 1964, registrato alla Corte dei conti in data 11 febbraio 1964, registro n. 1 Turismo e spettacolo, foglio n. 201, è stato respinto il ricorso straordinario presentato dal dott. Agostino Biagini, direttore di sezione nel ruolo amministrativo della carriera direttiva del Ministero del turismo e dello spettacolo, in data 26 aprile 1961, per ottenere l'annullamento del decreto ministeriale 1° luglio 1960, limitatamente alla graduatoria disposta con il decreto stesso, relativa alla promozione, per merito comparativo, alla qualifica di direttore di sezione del ruolo amministrativo della carriera direttiva del Ministero del turismo e dello spettacolo di trentasei consiglieri di 1ª classe del ruolo stesso.

(2219)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Società Finanziaria Italiana, società per azioni, con sede in Milano, in liquidazione coatta.

Nella riunione del 18 febbraio 1964, tenuta dal Comitato di sorveglianza della Società Finanziaria Italiana, società per azioni, con sede in Milano, in liquidazione coatta, il dott. Giuseppe Valetto è stato nominato presidente del Comitato stesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 67, comma ottavo del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

(2274)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Diario delle prove scritte del concorso per esami a centocinquanta posti di vice cancelliere e vice segretario, indetto con decreto ministeriale 29 luglio 1963.

Le prove scritte obbligatorie del concorso per esami a centocinquanta posti di vice cancelliere e vice segretario, indetto con decreto ministeriale 29 luglio 1963, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 226 del 27 agosto successivo, avranno luogo in Roma, nel Palazzo degli esami, nei giorni 13, 14 e 15 aprile 1964, con inizio alle ore 8.

La prova scritta dell'esame facoltativo di lingua tedesca avrà luogo in Roma, il giorno 16 aprile 1964, alle ore 8.

(2167)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso per esami a cento posti di ispettore aggiunto in prova nel ruolo tecnico superiore dell'agricoltura, centrale e periferico, carriera direttiva.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente norme di esecuzione del citato testo unico;

Vista la legge 15 dicembre 1961, n. 1304, concernente l'istituzione dell'agronomo di zona ed il riordinamento dei ruoli del personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Visto il regolamento organico per il personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, approvato con il regio decreto 23 ottobre 1930, n. 1885, modificato con i regi decreti 2 marzo 1933, n. 318 e 27 giugno 1937, n. 1354;

Valutato il fabbisogno di personale nel ruolo tecnico superiore dell'agricoltura in relazione alle esigenze di servizio;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a cento posti di ispettore aggiunto in prova nel ruolo tecnico superiore dell'agricoltura, centrale e periferico, carriera direttiva.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di laurea in scienze agrarie;

b) aver compiuto il 18° anno di età e non superato il 32° anno o gli altri limiti massimi di età indicati al successivo art. 4;

c) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) aver sempre tenuto buona condotta;

e) essere fisicamente idonei all'impiego;

f) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 200, dovranno pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale degli affari gene-

rali - Ufficio concorsi - Roma, via XX Settembre n. 20, entro il sessantesimo giorno a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non saranno accolte le domande che, per qualsiasi causa, pervengano oltre detto termine.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) il proprio cognome e nome;

2) il luogo e la data di nascita.

I candidati che abbiano superato il 32° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso dovranno precisare quale tra i titoli indicati al successivo art. 4 dà loro diritto alla necessaria elevazione di detto limite ai fini dell'ammissione.

3) il titolo di studio posseduto;

4) il concorso al quale chiedono di essere ammessi;

5) di essere cittadini italiani o il titolo di equiparazione;

6) il Comune nelle cui liste elettorali essi sono iscritti o i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) le eventuali condanne penali riportate e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

9) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione del rapporto d'impiego;

10) la propria residenza e il preciso indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso.

La domanda dovrà essere sottoscritta dall'aspirante e la firma del medesimo dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

Il limite massimo di 32 anni di età di cui al precedente art. 2 è elevato:

a) di due anni per i coniugati e di un anno in più per ogni figlio vivente;

b) di cinque anni per i concorrenti che beneficino delle disposizioni a favore dei combattenti (combattenti ed assimilati, profughi, cittadini deportati dal nemico);

c) a 39 anni per i decorati al valore militare, per i promossi per merito di guerra e per i capi di famiglia numerosa (costituita da almeno sette figli viventi comprendendo fra essi anche i figli caduti in guerra);

d) a 40 anni per coloro che abbiano riportato sanzioni penali o di polizia per comportamento contrario al regime fascista e per coloro che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

e) a 55 anni per i candidati mutilati ed invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate nonchè per gli invalidi per servizio.

Non sono però ammessi al beneficio dell'elevazione indicata gli invalidi ascritti alla 9ª e 10ª categoria delle pensioni di guerra di cui al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 16 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª, gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e da 6 a 11 della tabella stessa, nonchè gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della tabella stessa.

Ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944.

Per gli assistenti universitari ordinari cessati dal servizio per motivi non disciplinari il limite massimo di età è aumentato di un periodo eguale a quello di appartenenza ai ruoli di assistente; per gli assistenti volontari od incaricati sia in attività, sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare il limite massimo di età è aumentato di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'Università.

I benefici di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*), ed ai due commi precedenti sono cumulabili purchè complessivamente non si superi i quaranta anni di età.

Non è prescritto alcun limite di età per gli impiegati statali dei ruoli ordinari o dei ruoli aggiunti, nonchè per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Per il personale licenziato dagli enti soppressi a' sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, il limite massimo di età è di 45 anni, sempre che alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso non siano decorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego.

Art. 5.

Gli esami del concorso si svolgeranno a Roma e consteranno di tre prove scritte e di una prova orale sulle materie di cui al programma annesso al presente decreto.

Il diario delle prove sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove stesse.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato la media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

I candidati che conseguano l'ammissione alle prove orali riceveranno comunicazione della data in cui dovranno sostenerle almeno venti giorni prima.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

Art. 6.

Espletate le prove del concorso la Commissione giudicatrice formerà la graduatoria di merito con l'indicazione della votazione conseguita da ciascun candidato.

La graduatoria dei vincitori sarà formata con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di preferenza a parità di merito e di quelle che prevedono precedenze a favore di particolari categorie (invalidi di guerra e categorie assimilate, invalidi per servizio, combattenti e categorie assimilate o, in mancanza di questi, orfani di guerra e categorie assimilate e figli degli invalidi di guerra aventi pensione o assegno rinnovabile di prima categoria).

Le riserve di posti derivanti dalle precedenze sopra cennate non potranno complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso. Se in relazione a tale limite si imporrà una riduzione dei posti da riservare secondo legge, essa verrà attuata in misura proporzionale per ciascuna categoria di aventi diritto a riserva.

Art. 7.

Ai fini della formazione della graduatoria dei vincitori i candidati che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere titoli di preferenza o di precedenza nella nomina dovranno dimostrare il possesso di detti titoli facendo pervenire al Ministero, entro venti giorni dalla data in cui avranno ricevuto apposita lettera di invito, i documenti di cui alle lettere che seguono, formati con l'osservanza della legge sul bollo:

a) i mutilati e gli invalidi di guerra ed i mutilati e gli invalidi, militari e civili, per fatto di guerra e categorie assimilate: la prescritta dichiarazione della competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, oppure il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure il decreto di concessione della relativa pensione;

b) i mutilati e gli invalidi per servizio: il mod. 69-*ter* rilasciato dall'Amministrazione centrale degli enti pubblici al cui servizio hanno contratto l'invalidità oppure il decreto di concessione della pensione.

Dai documenti di cui alle lettere *a*) e *b*) dovrà risultare la categoria di pensione o la voce della invalidità cui gli invalidi sono ascritti;

c) gli ex combattenti militari o militarizzati e categorie assimilate: la prescritta dichiarazione integrativa rilasciata dalle competenti autorità militari in originale o in copia notarile dell'originale o in copia fotografica autenticata con il bollo dell'ente che ha rilasciato l'originale e la firma del comandante dell'ente stesso.

Per i combattenti ed assimilati dell'ultima guerra la dichiarazione integrativa dovrà essere di data posteriore al 21 marzo 1948;

d) gli addetti civili alle operazioni di bonifica di campi minati o al rastrellamento di ordigni esplosivi: apposito certificato rilasciato dal Ministero della difesa a' sensi dell'art. 3 del decreto presidenziale 17 marzo 1949, n. 212;

e) i cittadini reduci dalla deportazione: apposita attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia di residenza;

f) i profughi: attestazione del prefetto della Provincia che ha provveduto all'accertamento della qualità di profugo o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato italiano, del prefetto di Roma.

Per i profughi dell'Africa sarà valido anche il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri di cui all'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306: i documenti in bollo previsti dallo stesso art. 1 della predetta legge;

I profughi dall'Algeria: apposita attestazione rilasciata dall'autorità consolare;

g) gli orfani dei caduti in guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate: certificato del competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

h) gli orfani dei caduti per servizio: certificato del competente Ufficio del lavoro e della massima occupazione;

i) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate ed i figli dei mutilati per servizio: certificato rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante anche la categoria di pensione di cui fruisce il genitore;

l) i decorati di medaglia o di croce di guerra al valor militare, i promossi per merito di guerra, i feriti in combattimento e gli insigniti di croce di guerra o altra attestazione speciale di merito di guerra: l'originale o la copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione;

m) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate e dei caduti per servizio: certificato rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

n) i mutilati e gli invalidi civili: certificato dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

o) i candidati che abbiano prestato lodevole servizio per non meno di un anno presso il Ministero dell'agricoltura e foreste e quelli che abbiano prestato lodevole servizio nelle Amministrazioni dello Stato: certificato in tal senso rilasciato dall'Amministrazione di dipendenza;

p) i coniugati, nonchè i vedovi con prole e i capi di famiglia numerosa: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del Comune di residenza.

Art. 8.

Riconosciuta la regolarità del procedimento, la graduatoria di merito sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria di merito, la graduatoria dei vincitori del concorso e quella degli idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per eventuali impugnative.

Art. 9.

Ai fini dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, gli aspiranti utilmente collocati in graduatoria dovranno far pervenire al Ministero, entro trenta giorni, a pena di decadenza, dalla data di ricevimento della lettera con la quale verrà loro fatto apposito invito, i documenti, in debito bollo, sottoelencati:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine o del Comune in cui l'atto è stato trascritto.

Coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi del beneficio della elevazione del limite di età, dovranno comprovare di aver titolo a tale beneficio trasmettendo, secondo il caso, i documenti indicati nel precedente art. 7, qualora non li abbiano già trasmessi ai fini di cui allo stesso articolo.

I candidati che per comportamento contrario al regime fascista abbiano riportato sanzioni penali presenteranno copia della relativa sentenza. I candidati che per lo stesso motivo abbiano riportato sanzioni di polizia e coloro che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale dovranno dimostrare tali loro condizioni mediante attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia.

I candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica.

Gli assistenti universitari dovranno presentare un certificato del rettore dell'Università attestante la qualifica e la durata del servizio prestato.

Per gli assistenti che siano cessati dal servizio, il certificato dovrà indicare i motivi della cessazione.

I candidati licenziati dagli enti soppressi a' sensi dell'art. 4 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, presenteranno un certificato rilasciato dall'ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro;

2) diploma originale del titolo di studio o copia debitamente autenticata. Per il caso che l'autorità scolastica si trovi ancora nella impossibilità di rilasciare il diploma è consentita la presentazione del certificato-diploma purchè contenente una dichiarazione in tal senso e l'annotazione che il certificato stesso sostituisce il diploma a tutti gli effetti fino al rilascio di quest'ultimo;

3) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

4) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza. Per i minori degli anni 21 il certificato dovrà contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso di detti diritti;

5) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica.

Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato penale;

6) copia od estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, rilasciato dalla competente autorità militare.

Tale documento dovrà essere presentato anche dai candidati che non abbiano ancora prestato servizio militare, ma siano stati riformati successivamente alla presentazione alle armi oppure siano stati già dichiarati abili arruolati dal competente Consiglio di leva.

I candidati della leva di mare di quest'ultima categoria presenteranno il certificato di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal Consiglio di leva dovranno presentare il certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco del Comune, vistato dal commissario di leva oppure, per i candidati della leva di mare, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto. I candidati che non siano stati ancora sottoposti a giudizio del Consiglio di leva dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco del Comune, o se assegnati alla leva marittima, dalla capitaneria di porto;

7) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti la idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonchè la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego.

Per i candidati che siano invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate od invalidi civili o per servizio, il certificato medico dovrà essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere, a' termini dell'art. 6, n. 3 delle leggi 3 giugno 1950, n. 375 e 24 febbraio 1953, n. 142 e dell'art. 6 della legge 5 dicembre 1962, n. 1539, oltre la descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego al quale concorre e che, per la natura ed il grado della sua invalidità, egli non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

L'Amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo o dei ruoli aggiunti potranno produrre soltanto una copia integrale dello stato matricolare relativo all'impiego civile rilasciato dalla propria Amministrazione, il titolo di studio ed il certificato medico.

Per i candidati che si trovino in servizio militare, il certificato medico, il certificato di godimento dei diritti politici e la copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare potranno essere sostituiti da un'unica dichiarazione rilasciata dal comandante del Corpo di appartenenza attestante la buona condotta e l'idoneità fisica all'impiego al quale concorrono.

I profughi dei territori di confine di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 febbraio 1947, n. 60, che abbiano presso altri uffici pubblici atti e documenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le situazioni di fatto da comprovare, possono produrre copie di tali documenti od atti autenticate dagli stessi uffici pubblici od anche far riferimento a quei documenti o atti indicando l'autorità che li ha rilasciati e l'ufficio pubblico che li conserva. Gli stessi profughi possono inoltre presentare documenti diversi da quelli prescritti purchè dal Ministero possano essere riconosciuti idonei.

Per tutti gli altri candidati non è ammesso il riferimento a documenti presentati in precedenza al Ministero o ad altre Amministrazioni.

Il certificato medico, il certificato generale del casellario giudiziale, il certificato di godimento dei diritti politici e quello di cittadinanza italiana dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito a presentarli.

Il certificato di cittadinanza italiana e quello di godimento dei diritti politici dovranno attestare altresì che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè di eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione.

Art. 10.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno nominati in prova per un periodo di sei mesi. Essi dovranno accettare la sede di servizio che verrà loro assegnata. Qualora non assumano servizio entro il termine fissato decadranno dalla nomina.

Compiuto detto periodo, gli impiegati che avranno ottenuto giudizio favorevole saranno nominati in ruolo. Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 4 gennaio 1964

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 gennaio 1964
Registro n. 2, foglio n. 132. — ANGELINI

PROGRAMMA DI ESAME

Prove scritte:

1) Agronomia e coltivazioni erbacee ed arboree;
2) Economia e politica agraria, estimo rurale;
3) Zootecnica.

Prova orale:

1) Le materie delle prove scritte;
2) Industrie agrarie;
3) Costruzioni rurali, meccanica agraria, idraulica agraria;
4) Principi di diritto agrario; legislazione agraria con particolare riguardo a quella sulla bonifica, sulla colonizzazione e sui miglioramenti fondiari.

Roma, addì 4 gennaio 1964

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI

(2030)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso pubblico per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato, a un posto di custode di 3ª classe in prova presso l'Erbario coloniale di Firenze.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato, a un posto di custode di 3ª classe in prova presso l'Erbario coloniale di Firenze.

Art. 2.

Al concorso possono partecipare coloro che alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande siano in possesso della licenza di scuola elementare.

Art. 3.

I partecipanti al concorso devono aver compiuto il 18° anno di età e non superato il 32°, fermo restando le elevazioni consentite dalle norme vigenti, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 4.

Coloro che intendano partecipare al concorso debbono far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Divisione VI, una domanda in carta bollata da L. 200, debitamente sottoscritta ed eventualmente corredata da certificati di servizio, entro 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare, oltre le proprie generalità:

a) la data e il luogo di nascita;
b) il possesso della cittadinanza italiana;
c) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate;
e) il titolo di studio conseguito;
f) il preciso recapito che eleggono ai fini del concorso;
g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
h) lo stato di famiglia.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 5.

I titoli, oggetto di valutazione, le cui attestazioni dovranno essere allegate alla domanda di ammissione al concorso, sono i seguenti, con l'attribuzione del punteggio a fianco di ciascuno indicato:

1) servizio eventualmente prestato presso l'Amministrazione dello Stato:
a) durata del servizio, punti 1 per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi;
b) qualità del servizio, punti da 1 a 4;
2) titolo di studio, punti da 1 a 5;
3) benemerenze militari, punti da 1 a 3;
4) condizioni fisiche, punti da 1 a 4;
5) esito della prova pratica di scrittura, punti da 1 a 5.

A detti titoli corrispondono i seguenti documenti:

1) certificato in carta legale da L. 200 rilasciato dalla Amministrazione statale relativo alla durata e qualità del servizio prestato, ovvero copia dello stato matricolare con marche da bollo da L. 300, rilasciata per gli impiegati statali di ruolo dall'Amministrazione di appartenenza e completa

dei giudizi complessivi attribuiti nell'ultimo triennio e della eventuale menzione delle sanzioni penali e disciplinari cui siano incorsi;

2) certificato scolastico;

3) copia dello stato di servizio militare o foglio matricolare in carta bollata da L. 200 eventualmente corredata delle prescritte dichiarazioni dell'autorità competente per comprovare le particolari benmerenze conseguite;

4) certificato medico su carta bollata da L. 200 rilasciato dal medico provinciale, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, da cui risultino le condizioni fisiche dell'aspirante e nel quale sia precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Il certificato medico deve essere di data non anteriore di mesi tre alla scadenza del presente bando.

Art. 6.

La prova pratica di scrittura consisterà nella dettatura di un brano di prosa italiana di lunghezza non inferiore a 15 righe a stampa. Per lo svolgimento di tale prova si osserveranno le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Ai candidati sarà data comunicazione in tempo utile del giorno, dell'ora, della sede e dei locali in cui la prova avrà luogo.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

Per sostenere la prova pratica i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo di una Amministrazione statale;

b) tessera postale;

c) carta d'identità;

d) passaporto;

e) porto d'armi;

f) patente automobilistica.

Art. 7.

Il vincitore del concorso sarà invitato a presentare al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Divisione VI, entro il termine di trenta giorni dall'invito, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita;

b) certificato comprovante il possesso della cittadinanza italiana;

c) certificato di godimento dei diritti politici;

d) certificato generale del casellario giudiziale;

e) originale del titolo di studio o copia autentica, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione dell'originale (se già non presentato come titolo di valutazione);

f) copia integrale dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o certificato di esito di leva se l'aspirante sia stato dichiarato riformato o rivedibile (se già non presentato come titolo di valutazione);

g) stato di famiglia rilasciato dalla competente autorità anagrafica;

h) certificato medico attestante la sana e robusta costituzione e la idoneità fisica all'impiego (se già non presentato come titolo di valutazione);

i) fotografia autenticata.

I predetti documenti dovranno essere tutti conformi alla legge sul bollo. Quelli di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *h*), dovranno essere, inoltre, di data non anteriore di tre mesi rispetto alla data di comunicazione relativa all'esito del concorso.

Qualora il vincitore del concorso rivesta la qualifica di dipendente statale di ruolo è tenuto a presentare la copia integrale dello stato di servizio, il titolo di studio ed il certificato medico, rimanendo esonerato dal produrre gli altri documenti occorrenti per dimostrare il possesso dei requisiti prescritti.

Art. 8.

Ai sensi della legge 2 agosto 1957, n. 678, non sono soggetti a legalizzazione gli atti, i certificati, le copie e gli estratti rilasciati da pubblici funzionari o da pubblici ufficiali, fatta eccezione per i diplomi e i certificati di studio i quali — nel caso siano stati rilasciati da scuole parificate o legalmente riconosciute e debbono essere presentati presso uffici pubblici dislocati fuori della Provincia in cui hanno sede le scuole stesse — debbono essere legalizzati dal provveditore agli studi.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso e gli eventuali titoli debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.

Art. 9.

La graduatoria di merito del concorso sarà formulata in base ai risultati degli esami ed alla valutazione dei titoli.

A parità di merito saranno osservate le norme dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi e successive integrazioni e modificazioni.

Art. 10.

Del risultato del concorso verrà data notizia nel Bollettino ufficiale - Parte II, del Ministero della pubblica istruzione ed al vincitore sarà conferita la nomina a bidello in prova.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 luglio 1963

p. *Il Ministro*: MAGRÌ

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *gennaio* 1964
Registro n. 2, *foglio n.* 189

(2166)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie compartimentali del concorso pubblico a cinquecento posti di conduttore in prova.

Il Bollettino ufficiale delle Ferrovie dello Stato n. 2 del 31 gennaio 1964 (parte 1ª e 2ª), ha pubblicato i decreti ministeriali concernenti l'approvazione delle graduatorie di merito, dei vincitori e degli idonei del concorso pubblico a cinquecento posti di conduttore in prova, bandito con decreto ministeriale 12 ottobre 1960, n. 1420, relative ai Compartimenti di Bologna, Roma, Torino, Napoli, Bari, Trieste, Verona, Venezia, Cagliari, Ancona, Milano, Genova, Palermo e Reggio Calabria.

(2150)

MINISTERO DELL'INTERNO

Approvazione della graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nella provincia di Ferrara.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 23 luglio 1962 per il conferimento del posto di segretario generale di 1ª classe vacante nella provincia di Ferrara;

Visto il decreto ministeriale in data 27 gennaio 1963, con il quale venne costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748; 27 giugno 1942, n. 851; ed il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nella provincia di Ferrara, nell'ordine appresso indicato:

1. Palmieri dott. Francesco . . . . punti 90,50 su 132
2. Ferro dott. Girolamo . . . . . » 89,54 »
3. Ferrari dott. Gino . . . . . . » 88,95 »
4. Marchica dott. Gaetano . . . . » 88,36 »
5. Roccella dott. Davide . . . . . » 88 — »
6. Monti dott. Giuseppe . . . . . » 87,72 »
7. Vucusa dott. Riccardo . . . . . » 85,59 »
8. Menduni dott. Attilio . . . . . » 83,86 »
9. Garzi dott. Mariano . . . . . » 82,50 »
10. Gaetti dott. Giuseppe . . . . . » 81,95 »
11. Pianigiani dott. Quintilio . . . . » 81,68 »
12. Oppici dott. Onelio . . . . . » 81,50 »
13. Davì dott. Guido . . . . . . » 81,40 »
14. Malandrucco dott. Umberto . . . » 80,86 »
15. Rianò dott. Enrico . . . . . » 80,68 »
16. Salvati dott. Arnaldo . . . . . » 80,36 »
17. Merolli dott. Rocco . . . . . » 79,50 »
18. Di Palma dott. Leucio . . . . » 78,77 »
19. Succi-Cimentini dott. Flobert . . . » 78,59 »
20. Zaffarano dott. Michele . . . . » 78,31 »
21. Campanelli dott. Giovanni . . . . » 78,09 »
22. Martegani dott. Aldo . . . . . » 77,59 »
23. Dal Bosco Francesco . . . . . » 77 — »
24. Di Pilla dott. Giovannangelo . . . » 76,72 »
25. Giambitto dott. Giuseppe . . . . » 75,86 »
26. Panza dott. Filomeno Fiore . . . » 75,68 »
27. Rago dott. Riccardo . . . . . » 75,54 »
28. Tossi dott. Carlo . . . . . . » 74,13 »
29. Mangano dott. Gaetano . . . . » 72,81 »
30. Bonasia dott. Michele . . . . . » 72,50 »
31. Di Santo dott. Angelo . . . . . » 72 — »
32. Molinari dott. Lodovico . . . . » 71,60 »
33. Di Conza dott. Beniamino . . . . » 70,18 »
34. Nobile Cosimo . . . . . . » 69,50 »
35. Silvano dott. Guido . . . . . » 69,27 »
36. Aiello dott. Salvatore . . . . . » 68,63 »
37. Albi-Marini dott. Muzio . . . . » 63,59 »
38. Napolino dott. Francesco . . . . » 61,18 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 17 febbraio 1964

p. *Il Ministro*: AMADEI

(2143)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MATERA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Matera

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 553 del 7 febbraio 1963, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti al 30 novembre 1962 nei comuni di Accettura, Calciano, Graco, Oliveto Lucano, Pisticci e Tricarico;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice nominata con decreto n. 4933 del 15 novembre 1963, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 306 del 25 novembre 1963;

Costatata la regolarità del procedimento seguito dalla Commissione predetta e di tutti gli atti del concorso;

Visto l'art. 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito del concorso indicato in premessa:

1. Ponzini Luigia . . . . punti 53,478
2. Larotonda Francesca . . . . . . » 49,831
3. Scaraggi Leonarda . . . . . . » 42,116
4. Formica Vita . . . . » 42,083
5. Converti Grazia Maria . . . . . » 41,953
6. Onorato Maria Teresa . . . . . » 41,286
7. Lorenzetti Giovanna . . . . . . » 39,705
8. Santostasi Antonia . . . . . . » 39,200
9. Garsisi Assunta . . . . punti 38,741
10. Altieri Caterina . . . . » 38,338
11. Tarantino Maria Celeste . . . . . » 35,360

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio del medico provinciale e dei Comuni interessati.

Matera, addì 1° febbraio 1964

Il medico provinciale: TANAS

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 553 del 7 febbraio 1963, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami per le condotte ostetriche di Accettura, Calciano, Craco, Oliveto Lucano, Pisticci e Tricarico;

Visto il proprio decreto n. 405 di pari data con il quale è stata approvata la graduatoria generale di merito del concorso predetto;

Viste le preferenze indicate da ciascuna concorrente nella domanda di partecipazione al concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Le sottoelencate ostetriche sono dichiarate vincitrici del concorso di cui in premessa ed assegnate alla condotta a fianco di ciascuna indicata:

1) Ponzini Luigia: Pisticci (terza condotta);
2) Larotonda Francesca: Tricarico;
3) Scaraggi Leonarda: Accettura;
4) Formica Vita: Oliveto Lucano;
5) Converti Grazia Maria: Craco;
6) Onorato Maria Teresa: Calciano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio del medico provinciale e dei Comuni interessati.

Matera, addì 1° febbraio 1964

Il medico provinciale: TANAS

(2171)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI NUORO

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Nuoro

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti gli atti relativi al concorso per posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Nuoro bandito con decreto del medico provinciale n. 770 del 16 febbraio 1963;

Vista la graduatoria delle concorrenti riconosciute idonee in detto concorso formata dalla Commissione giudicatrice nominata con decreto del medico provinciale n. 3451 del 4 settembre 1963;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ed il regolamento dei concorsi per i sanitari addetti al servizio dei Comuni e delle Provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito delle concorrenti riconosciute idonee nel concorso di cui in epigrafe:

1. Pattelli Oriele . . . . punti 61,250 su 100
2. Migliari Marina . . . . » 57,000 »
3. Floris Giovanna . . . . » 55,950 »
4. Argiolas Vincenza . . . . . . » 47,512 »
5. Quoti Carmela . . . . » 47,200 »

6. Corrias Elvira . . . . . . punti 47,186 su 100
7. Calzedda Maria . . . . . . » 46,636 »
8. Marongiu Grazia . . . . . . » 46,312 »
9. Alterio Giovanna . . . . . . » 45,318 »
10. Mazzaglia Elvira . . . . . . » 43,250 »
11. Anedda Salvina . . . . . . » 42,162 »

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna ed affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio del medico provinciale di Nuoro e dei Comuni interessati.

Nuoro, addì 12 febbraio 1964

Il medico provinciale: PUTZU

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto odierno n. 455, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso per posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Nuoro alla data del 31 dicembre 1962, bandito con decreto del medico provinciale n. 770 del 16 febbraio 1963;

Vista la indicazione delle sedi in ordine di preferenza fatta da ogni candidata risultata idonea;

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Le seguenti concorrenti, risultate idonee, al concorso di cui in premessa, sono dichiarate vincitrici delle sedi a fianco di ciascuna indicate:

1) Pattelli Oriele: Bitti;
2) Migliari Marina: Orgosolo;
3) Floris Giovanna: Lula;
4) Argiolas Vincenza: Ortueri;
5) Quoti Carmela: Onanì;
6) Corrias Elvira: Esterzili.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna ed affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio del medico provinciale di Nuoro e dei Comuni interessati.

Nuoro, addì 12 febbraio 1964

Il medico provinciale: PUTZU

(2170)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CALTANISSETTA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Caltanissetta.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 77 in data 7 gennaio 1963, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il posto di ostetrica condotta vacante nei comuni di Acquaviva Platani (unica), Gela (1ª condotta) e di Santa Caterina Villarmosa (unica);

Visto il proprio decreto n. 843 in data 6 febbraio 1964, con il quale, in accoglimento dell'istanza del sindaco di Gela in data 29 gennaio 1964, dal predetto bando di concorso è stato stralciato, per motivi di opportunità, il posto relativo alla 1ª condotta ostetrica del comune di Gela;

Viste le designazioni della Prefettura di Caltanissetta e dei Comuni interessati e le proposte del Collegio provinciale delle ostetriche circa la costituzione della Commissione giudicatrice;

Visto l'art. 44 del regolamento sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del pubblico concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nei comuni di Acquaviva Platani e Santa Caterina Villarmosa, è così costituita:

Presidente:
Rovella dott. Salvatore, vice prefetto vicario.

Componenti:
Schillaci dott. Giuseppe, medico provinciale superiore;
Buccellato prof. Tommaso, primario ostetrico ginecolo dell'Ospedale Vittorio Emanuele II di Caltanissetta;
Costa dott. Erminio, specialista in ostetricia;
Burruano Giuseppina, ostetrica condotta.

Segretario:
Barone dott. Gabriele, consigliere di 2ª classe del Ministero della sanità.

La Commissione giudicatrice inizierà i lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto, presso i locali dell'Ospedale Vittorio Emanuele II di Caltanissetta.

Copia del presente decreto verrà anche pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio.

Caltanissetta, addì 12 febbraio 1964

Il medico provinciale: CIRCE

(2102)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CATANIA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Catania.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 282 del 15 gennaio 1963, con il quale è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a posti di ostetrica condotta, vacanti nella provincia di Catania al 30 novembre 1962;

Visti gli articoli 36 e 39 del testo unico delle leggi sanitarie modificati rispettivamente dagli articoli 5 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto l'art. 50, lettera *C*, del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dall'art. 13 del precitato decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Viste le designazioni degli enti interessati;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Catania alla data 30 novembre 1962, è costituita come segue:

Presidente:
Caruso dott. Francesco, vice prefetto.

Componenti:
Scuderi dott. Mario, ispettore generale medico;
Cetroni prof. dott. Mario, direttore della Clinica ostetrica e ginecologica dell'Università di Catania;
Santi prof. dott. Giuffrida, primario ostetrico dell'Ospedale di maternità Santo Bambino di Catania;
Canino Angela, ostetrica condotta titolare.

Segretario:
Miraglia dott. Umberto, consigliere di 1ª classe del Ministero dell'interno, in servizio presso l'Ufficio del medico provinciale di Catania.

La Commissione giudicatrice avrà sede in Catania ed inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del predetto decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e, per otto giorni consecutivi, all'albo di quest'Ufficio.

Catania, addì 14 febbraio 1964

Il medico provinciale: SCUDERI

(2135)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI LUCCA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Lucca.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3038 del 20 agosto 1963, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami a posti di medico condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1962;

Considerato che occorre provvedere alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso;

Viste le designazioni pervenute da parte dell'Ordine dei medici della Provincia e dei Comuni interessati;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento sui concorsi a posti di sanitario addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visti gli articoli 12 e 13 del decreto presidenziale 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Lucca al 30 novembre 1962, è costituita come segue:

Presidente:

D'Amelio Guacci dott. Alfonso, vice prefetto.

Componenti:

Tedeschi dott. Vincenzo, ispettore gen. medico;

Mucio prof. Giuseppe, primario medico dell'Ospedale civile di Lucca;

Marconi prof. Gisberto, primario chirurgo dell'Ospedale civile di Seravezza;

Carraro dott. Giannantonio, medico condotto di Lucca.

Segretario:

Levante dott. Giulio, consigliere al Ministero della sanità.

La Commissione inizierà i propri lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio.

Lucca, addì 13 febbraio 1964

Il medico provinciale: TEDESCHI

(2268)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CUNEO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Cuneo.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 288 Med., in data 15 febbraio 1963, con il quale è stato bandito un pubblico concorso per titoli ed esami a posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia al 30 novembre 1962;

Viste le designazioni dell'Ordine provinciale dei medici e delle Amministrazioni comunali interessate;

Visto l'art. 50 del regolamento sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, nonchè gli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 849, sul decentramento dei servizi della Amministrazione sanitaria;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Cuneo al 30 novembre 1962, è costituita come appresso:

Presidente:

Maltese dott. Luigi, vice prefetto.

Componenti:

Labombarda dott. Vincenzo, medico provinciale capo;

Marchisio dott. Vincenzo, primario ostetrico dell'Ospedale civile di Santa Croce di Cuneo;

Manfroni dott. Alessandro, specialista in ostetricia e ginecologia;

Quaglia Margherita in Dho, ostetrica condotta.

Segretario:

Trasi dott. Gerardo, funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità.

La Commissione giudicatrice inizierà i propri lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e avrà la sua sede in Cuneo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e, per otto giorni consecutivi, nell'albo dell'Ufficio del medico provinciale.

Cuneo, addì 17 febbraio 1964

Il medico provinciale: LABOMBARDA

(2172)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.